Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 11 gennaio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 17 agosto 1942-XX, n. 1150 - Legge urbanistica - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 1942-XX, n. 244, all'art. 33, numero 8), ove è detto: « l'aspetto dei fabbricati e il *decorso* dei servizi ... » ecc., si deve leggere: « l'aspetto dei fabbricati e il *decoro* dei servizi ... » ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 dicembre 1942-XXI, n. 1555.

Convalidazione dei Regi decreti 3 aprile 1942-XX, n. 358; 18 maggio 1942-XX, n. 642; 13 giugno 1942-XX, n. 688; 21 giugno 1942-XX, n. 691, e 30 giugno 1942-XX, n. 819, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti 3 aprile 1942-XX, n. 358; 18 maggio 1942-XX, n. 642; 13 giugno 1942-XX, n. 688; 21 giugno 1942-XX, n. 691, e 30 giugno 1942-XX, n. 819, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1941-42.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 7 dicembre 1942-XXI, n. 1556.

Norma integrativa della legge 1° agosto 1941-XIX, n. 930, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Sassari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli atti di trasferimento a favore del comune di Sassari per l'espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per la esecuzione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della Città, approvato con la legge 1° agosto 1941-XIX, n. 930; sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire venti ed, inoltre, all'imposta fissa di trascrizione di lire venti per ogni trasferimento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 7 dicembre 1942-XXI, n. 1557.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1031, contenente norme per l'attuazione del piano di produzione agricola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1031, contenente norme per l'attuazione del piano di produzione agricola.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 7 dicembre 1942-XXI, n. 1558.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1942-XX, n. 894, che autorizza il Ministro per le finanze a corrispondere anticipi su cedole del prestito estero del Regno d'Italia 7 per cento in dollari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge, il R. decreto-legge 24 luglio 1942-XX, n. 894, che autorizza il Ministro per le finanze a corrispondere anticipi su cedole del prestito estero del Regno d'Italia 7 per cento in dollari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 7 dicembre 1942-XXI, n. 1559.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° settembre 1942-XX, n. 972, che autorizza una nuova emissione di buoni novennali del Tesoro al 4 per cento a premi scadenti il 15 settembre 1951-XXIX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° settembre 1942-XX, n. 972, che ha autorizzato una nuova emissione di buoni novennali del Tesoro 4 per cento scadenti il 15 settembre 1951-XXIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 14 dicembre 1942-XXI, n. 1560.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1942-XX, n. 1221, che ripristina l'ora solare dalle ore tre del giorno 2 novembre 1942-XXI fino alle ore due del giorno 29 marzo 1943-XXI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 ottobre 1942-XX, n. 1221, che ripristina l'ora solare dalle ore tre del giorno 2 novembre 1942-XXI fino alle ore due del giorno 29 marzo 1943-XXI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 14 dicembre 1942-XXI, n. 1561.

Proroga della efficacia delle disposizioni relative ai limiti di somma per i contratti da stipulare e per gli acquisti in economia da eseguire dal Provveditorato generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo unico del R. decreto-legge 30 dicembre 1938-XVII, n. 2014, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, con le quali furono elevati fino al 31 dicembre 1942-XXI i limiti di somma per i contratti da stipulare e per gli acquisti in economia da eseguire dal Provveditorato generale dello Stato, anche nei casi in cui agisca per conto di altre Amministrazioni, è prorogata fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1942-XX.
Modificazioni alle condizioni generali di assicurazione per la gestione statale della garanzia dei crediti all'esportazione in rapporto al nuovo Codice civile.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER GLI SCAMBI E VALUTE

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 1046, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, modificato e convertito in legge con la legge 14 giugno 1928-VI, n. 1470;

Visto il R. decreto 8 luglio 1929-VII, n. 1435, che approva il regolamento per l'applicazione della legge suddetta;

Visto il testo del nuovo Codice civile approvato con R. decreto 15 marzo 1942-XX, n. 262, per quanto riguarda in particolare il Libro delle obbligazioni, titolo III, capo XX, relativo al contratto di assicurazione;

Riconosciuta la necessità di uniformare alle nuove norme del Codice civile le condizioni generali di assicurazione per la gestione della garanzia dei crediti all'esportazione affidata all'Istituto nazionale delle assicurazioni approvato con decreto Ministeriale 12 novembre 1929 (*Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1929-VIII, numero 291);

Su proposta del Comitato di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 1046;

Decreta:

Gli articoli 2, 19, 26, 31 e 32 delle condizioni generali di assicurazione per la gestione statale della garanzia dei crediti all'esportazione affidata all'Istituto nazionale delle assicurazioni sono sostituiti dai seguenti:

Art. 2. — L'esportatore assicurato conferma le dichiarazioni contenute nella proposta di assicurazione e negli altri documenti.

L'Istituto assume il rischio sulla fede che tali dichiarazioni siano scevre da errori, siano rispondenti a verità e siano state fornite senza reticenze.

La proposta di assicurazione e gli altri documenti formano parte integrante del presente contratto.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'assicurato si applicano le disposizioni degli articoli 1892 e 1893 del Codice civile.

Art. 19. — La parte iniziale del premio di cui al precedente art. 18 deve essere corrisposta all'atto del rilascio del presente contratto.

In pari tempo, per le rate successive di cui al medesimo art. 18, l'esportatore assicurato deve rilasciare altrettante cambiali, non girabili, comprensive e dell'ammontare di ciascuna rata e degli interessi.

Mancando entro dieci giorni dalla scadenza il pagamento di queste cambiali, il presente contratto perde ogni effetto e il premio versato, relativo al periodo di assicurazione consumato, aumentato delle eventuali spese, resta acquisito all'Istituto e l'assicurato si obbliga di completarne l'importo se la parte già versata per contanti è incapiente.

Art. 26. — L'esportatore assicurato deve continuamente aggiornare le dichiarazioni contenute nella proposta di assicurazione e negli altri documenti in relazione a cambiamenti nuovi fatti o nuove notizie che siano avvenuti o dei quali abbia avuto comunque conoscenza dopo la presentazione della medesima proposta e degli altri documenti.

Intervenendo fatti nuovi nella situazione del debitore dai quali possa derivare un aggravamento del rischio, l'esportatore assicurato deve uniformarsi alle istruzioni dell'Istituto.

L'esportatore assicurato è responsabile di ogni negligenza nell'adempimento di tali obblighi, con le conseguenze di legge (art. 1898 Codice civile).

Art. 31. — Le parti contraenti si rimettono alle disposizioni del Codice civile - Libro delle obbligazioni - titolo III, cap. XX, riguardanti le assicurazioni in generale e le assicurazioni contro i danni in ispecie, per tutto quanto non è preveduto e derogato dal presente contratto.

Art. 32. — Tutte le controversie di qualsiasi natura nascenti in dipendenza della presente polizza, saranno deferite giusta l'art. 809 del Codice di procedura civile e previo tentativo di risoluzione in via amministrativa, al giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati:

a) uno dal Ministero delle finanze, nell'interesse della gestione, sentito l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, secondo la materia della contestazione;

b) uno dall'altra parte interessata od in mancanza dall'autorità giudiziaria;

c) uno con funzioni di presidente dal primo presidente della Corte di cassazione fra i magistrati della medesima.

Roma, addì 10 ottobre 1942-XXI

Il Ministro per le finanze: Di Revel
p. *Il Ministro per le corporazioni*: Amicucci
Il Ministro per gli scambi e le valute: Riccardi

(60)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1942-XXI.
Dichiarazione di inefficacia delle azioni non vistate della Società anonima Elettrodi A. W. P., con sede a Milano.

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 1942-XX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 143 del 18 giugno successivo e nei quotidiani « Il Sole » ed « Il Corriere della Sera » di Milano, con il quale è stata disposta la sottoposizione al visto delle azioni della S. A. Elettrodi A. W. P. con sede in Milano, a cura del dott. cav. Vincenzo De Pascale della Regia Intendenza di finanza di Milano:

Visto il verbale riguardante l'operazione di cui sopra attestante che su n. 1250 azioni costituenti l'intero capitale sociale sono state presentate al visto e munite dello stesso solo n. 104 azioni accertate di appartenenza di cittadini italiani mentre non sono state presentate al visto n. 1146 azioni che in base alle indagini eseguite dal delegato all'operazione si ha motivo di ritenere come appartenenti a persone di nazionalità nemica (britannica);

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decretano:

Sono dichiarate inefficaci le n. 1146 azioni della S. A. Elettrodi A. W. P., con sede in Milano, rappresentate dai certificati distinti dai numeri 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37 non presentate al visto che si ha motivo di ritenere come appartenenti a persone di nazionalità nemica (inglese).

La predetta Società rilascerà sotto la vigilanza del sequestratario nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che saranno depositati alla Banca d'Italia, sede di Milano, e che sostituiranno ad ogni effetto le azioni suindicate dichiarate inefficaci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(59)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1942-XXI.
Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere in servizio a posto di ruolo i primi trenta candidati idonei, oltre i vincitori, del concorso a posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera n. 1700/1306.3.12/1.3.1 del 27 novembre 1942-XXI;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 040/24/171492 in data 6 dicembre 1942-XXI;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1° - I primi trenta candidati idonei, oltre i vincitori, del concorso a 300 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni bandito col decreto Ministeriale 9 dicembre 1941-XX, n. 1734, possono essere assunti a ruolo.

2° - Lo stesso numero di posti viene riservato in favore dei chiamati alle armi in aumento a quelli ad essi riservati col su menzionato decreto Ministeriale.

Roma, addì 9 dicembre 1942-XXI

(61) *Il Ministro*: HOST VENTURI

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 24 dicembre 1942-XXI.
Autorizzazione alla Gioventù italiana del Littorio ad accettare la donazione di un terreno disposta in suo favore dal comune di Atessa.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Premesso che il comune di Atessa con sua deliberazione del 30 maggio 1942-XX, regolarmente pubblicata ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 2 luglio 1942-XX, n. 18898, div. II, ha deliberato di donare alla Gioventù italiana del Littorio un appezzamento di terreno incolto;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduta la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare la Gioventù italiana del Littorio ad accettare dal comune di Atessa la donazione di un appezzamento di terreno incolto, delimitato da tre lati dalla strada di Atessa-Tornareccio e dal 4° lato dalla linea intercorrente da due termini lapidei apposti il giorno dell'accesso peritale per i rilievi planimetrici, linea al di là della quale trovasi il bosco comunale; terreno questo dell'estensione di are 53.10.96 pari a tomoli 1.2.1°. 2/5 della misura locale, ivi compresa la parte di terreno costituente la necessaria zona di protezione e di rispetto per il regolare esercizio della Colonia climatica « Tano Sante » e di tutte le opere murarie fatte e da farsi, risportato all'art. 8086 intestato al comune di Atessa, sez. *F*, n. 642 p. incolto-sterpari, imponibile riportato L. 6,70, e di delegare il comandante federale della G.I.L. di Chieti a compiere gli atti necessari alla accettazione della donazione stessa.

Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(55)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 25 dicembre 1942-XXI.
Autorizzazione all'acquisto di un terreno per la costruzione di un Collegio della G.I.L. in Bologna.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che per costruire la sede di un Collegio in Bologna è necessario acquistare dal sig. Giovanni Gregorini Bingham, proprietario esclusivo, un terreno situato nel comune di Bologna, strada provinciale di Porretta, della effettiva estensione di mq. 19150,80, stralciato dalla maggior proprietà Gregorini e che viene ad essere confinato: a nord, dal galoppatoio militare; ad est, da restante proprietà Gregorini; a sud, dalla suddetta strada provinciale e ad ovest, ancora da restante proprietà Gregorini;

Considerata la convenienza dell'acquisto per la somma di lire 766.032 (settecentosessantaseimilatrentadue);

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta

di autorizzare l'acquisto del terreno sopra descritto e di delegare il comandante federale della Gioventù italiana del Littorio di Bologna per la stipula dell'atto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 dicembre 1942-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(22)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	219244 Solo per la proprietà	Ciompi Stefania fu Foscolo, minore sotto la patria potestà della madre Morati Erminia di Ernesto, ved. Ciompi, dom. a Torso frazione del comune di Pocenia (Udine), con usufrutto vitalizio a favore di detta Morati Erminia . . . . L.	15 —
Id.	219245 Solo per la proprietà	Ciompi Clemenza fu Foscolo minore, ecc., come sopra . »	15 —
Id.	219247 Solo per la proprietà	Ciompi Stefania e Clemenza fu Foscolo minori, ecc., come sopra . . . . »	5 —
Id.	207354 Solo per la proprietà	Ciompi Stefania fu Foscolo, minore sotto la patria potestà di Morati Maria Erminia di Ernesto, ved. Ciompi dom. in Torso frazione del comune di Pocenia (Udine), con usufrutto a favore di detta Morati Maria Erminia »	140 —
Id.	207356 Solo per la proprietà	Ciompi Clemenza fu Foscolo, minore, ecc., come sopra . »	140 —
Id.	209513 Solo per la proprietà	Ciompi Stefania e Clemenza fu Foscolo, minori, ecc., come sopra . . . . »	40 —
Pr. Red. 3,50 %	519555	Magnocavallo Nicola fu Primiano, dom. a Serracapriola (Foggia), ipotecato per cauzione del titolare quale esattore I.I.D.D. del comune di Serracapriola pel decennio 1933-42 . . . . »	1277,50
Id.	519556	Come sopra . . . . »	1277,50
Id.	420063	Come sopra . . . . »	2170 —
Rendita 5 %	139324	Bianco Annita fu Stefano, minore sotto la tutela di Bianco Francesco fu Pietro, dom. a Clavesana (Cuneo) . . »	70 —
Pr. Red. 3,50 %	244562 Solo per la proprietà	Baroli Sigismondo fu Giuseppe, dom. in Pessina Cremonese (Cremona), con usufrutto a Horn Elena fu Carlo ved. Baroli . . . . »	791 —
Rendita 5 %	154497	Ronchetti Elio di Primo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cucciago (Como) . . . . . »	1080 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 19 agosto 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3312)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 37.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2951 — Data: 9 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Modena — Intestazione: Onelia Amri fu Adalgiso — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21474 — Data: 31 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Maietta Antonietta fu Felice — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1521 — Data: 30 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Scala Teresa di Adolfo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3 %, al portatore, 6 — Rendita L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2634 — Data: 1° marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Stasi Nicola fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2905 — Data: 12 agosto 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Bianchi Pasquale fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10060 — Data: 30 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna — Intestazione: Mazza Roberto fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8123 — Data: 1° ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Salcuni Michele fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8583 — Data: 27 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Chiaromonte Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6568 — Data: 10 aprile 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Niro Matteo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 144 — Data: 11 novembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione: Rubino Giovanna fu Angelantonio — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 mod. A — Data: 16 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Di Prazza Vincenzo di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 % nominativi 1 — Capitale L. 37.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7796 — Data: 10 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Piazzolla Francesco di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4707)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 49.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3163 — Data: 30 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: Famularo Giorgio di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38187 — Data: 14 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Onorato Lina fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38186 — Data: 14 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Costantini Giovanni fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7702 — Data: 26 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna — Intestazione: Frattini Luigi detto Enzo fu Attilio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3754 — Data: 25 agosto 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Russo Michele fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7413 — Data: 20 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Calandrella Pellegrino fu Rocco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5776 — Data: 21 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Zambataro Sante fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38343 — Data: 29 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Zolli Arturo di Vittorio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 149 — Data: 19 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Alessandria — Intestazione: Zanini Ernesto fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data: 5 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Cavarretta G. Battista fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 Rend. 5 % — Rendita L. 415.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1138 — Data: 6 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Ciccone Matilde ed Adele fu Michele — Titoli del Debito pubblico: nominativo 1 Consolidato 3,50 % — Rendita L. 581.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4759)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del Prestito Red. 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 10

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato Prestito redimibile 3,50 % (1934), n. 268.114, del capitale nominale di L. 400, intestato a Cassina Severina di Eligio, minore.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio sul quale è riportata la distinta dei titoli compresi nel certificat.. si diffida chiunque possa avervi interesse che, tra scorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 3 settembre 1942-XX

(3515) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali serie 7ª, n. 735710 di L. 12.000 (dodicimila) e n. 735714 di L. 6000 (seimila), rilasciate rispettivamente il 3 maggio ed il 24 giugno 1941 dall'Esattoria di Predappio (Forlì), per versamento della I, II e III rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta S. A. Aeronautica Caproni, Predappio, per l'art. 27 fabbricati del comune di Predappio, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito alla S. A. Aeronautica Caproni, Predappio.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Forlì, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 3 settembre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 13.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza di serie 8ª, n. 616520, di lire 66, rilasciata il 18 dicembre 1939 dall'Esattoria comunale di Varese, pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bianchi Giuseppe fu Erminio, secondo l'art. 79 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Bianchi Giuseppe fu Erminio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Varese, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 settembre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 4ª, n. 801326, di lire 400, rilasciata il 29 maggio 1941 dall'Esattoria comunale di Bari, per il pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mola Genchi Maria fu Emanuele in Rinaldi, secondo l'art. 38 del ruolo fabbricati di detto Comune (frazione Polese), con delega alla stessa Mola Genchi Maria fu Emanuele in Rinaldi, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 3 settembre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 15.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 744461, serie 8ª, di L. 1000, rilasciata il 16 febbraio 1938 dall'Esattoria di Biella (Vercelli), per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Avandero Angiolina di Grato in Buratto, secondo l'art. 9 del ruolo fabbricati del comune di Biella, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, succursale di Biella.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Vercelli, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 3 settembre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 16.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 81602, serie 7ª, di L. 233,40, rilasciata il 2 luglio 1941 dall'Esattoria di Cagliari, per versamento 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fadda Boi Flavio metà e Zoccolo Zudas Antonio per l'altra metà, secondo l'art. 1 terreni del comune di Cagliari, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito, a Fadda Boi Flavio e Zoccolo Zudas Antonio.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cagliari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 3 settembre 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 20846, serie 2ª, di L. 150 (cento cinquanta), rilasciata in data 31 maggio 1937 dall'Esattoria di Torre Annunziata, per smarrimento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Izzo Carmela e Pasqualina fu Pasquale, secondo l'art. 906 fabbricati del comune di Torre Annunziata, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Palumbo Maria di Francesco.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Napoli, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito a chi di diritto.

Roma, addì 3 settembre 1942-XX

(3516) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare (rettificazioni)

Regio decreto 24 ottobre 1942-XX, *registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *novembre* 1942-XXI, *registro n.* 43 *Guerra, foglio n.* 190.

I seguenti decreti sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 3 agosto 1940-XVIII:

Abbruzzo Salvatore di Antonio e di Traficante Pellegrina, da Caltanissetta, caposquadra ecc., leggasi: *Abbruzzo Salvatore* di Antonio e di Traficante Pellegrina, da Caltabellotta (Agrigento), capo manipolo medico ecc. ecc.

Regio decreto 3 agosto 1940-XVIII:

Arsennio Ferruccio di Raffaele, ecc., ecc., leggasi: *Arsenio Ferruccio* di Raffaele ecc. ecc.

Regio decreto 14 novembre 1941-XX:

Belewski Boris di Aleksander, ecc., leggasi: *Boris Beleveski* di Aleksander, ecc.

Regio decreto 14 novembre 1941-XX:

Belexeschi Boris di Aleksander, ecc., leggasi: *Boris Beleveski* di Aleksander, ecc.

Regio decreto 11 *aprile* 1941-XIX:

Bernabei Marria, ecc., ecc., leggasi: *Bernabei Mattia*, ecc., ecc.

Regio decreto 17 marzo 1941-XIX:

Bernardi Domenico, ecc., ecc., leggasi: *Bernardo Domenico*, ecc., ecc.

Regio decreto 24 settembre 1940-XVIII:

Berni Renzo fu Celeste, ecc., leggasi: *Berni Luigi* fu Celeste, ecc.

Regio decreto 2 gennaio 1942-XX:

Sottotenente 2° reggimento alpini *Bianchi Piero*, ecc. ecc., leggasi: sottotenente 31° reggimento fanteria *Bianchi Piero*, ecc., ecc.

Regio decreto 2 gennaio 1942-XX:

Bonfante Giovanni, ecc., leggasi: *Bonfanti Giovanni*, ecc.

Regio decreto 6 febbraio 1942-XX:

Bressan Nicola di Gaetano, ecc., leggasi: *Bressan Nicola* di Giuseppe, ecc., ecc.

Regio decreto 29 novembre 1941-XX:

Ridoli Onorino, ecc., leggasi: *Bidoli Onorino*, ecc.

Regio decreto 29 novembre 1941-XX:

Caporal maggiore *Carda Luigi*, ecc., ecc., leggasi: caporal maggiore *Garda Luigi*, ecc.

Regio decreto 2 gennaio 1942-XX:

Casamassima Giuseppe di Tommaso e di Casamassima Teresa, ecc., ecc., leggasi: *Casamassima Giuseppe* di Tommaso e di Martinelli Luigia, ecc., ecc.

Regio decreto 29 novembre 1941-XX:

Caporal maggiore 29° reggimento artiglieria (*alla memoria*) *Castellino Roberto*, ecc., ecc., leggasi: caporale 29° reggimento artiglieria (*alla memoria*) *Castellini Roberto*, ecc., ecc.

Regio decreto 27 dicembre 1941-XX:

Cirioni Guglielmo di Felice, 2° gruppo Milizia artiglieria, ecc., ecc., leggasi: al caposquadra del 2° gruppo Milizia artiglieria, ecc., ecc.

Regio decreto 27 ottobre 1937-XV:

Colacicco Matteo di Michele e di Oliva Nunziata, da Ginosa (Taranto), leggasi: *Colacicco Matteo* di Erasmo e di Bongermino Pasqua, da Laterza (Taranto).

Regio decreto 29 novembre 1941-XX:

Sottotenente 3° reggimento alpini *Cucagna Alessandro*, ecc., ecc., leggasi: sottotenente 8° reggimento alpini *Cucagna Alessandro*, ecc., ecc.

Regio decreto 26 maggio 1941-XIX:

Davossa Mario fu Edoardo e di Maria Sorrentino, da Vercelli, ecc. La concessione della medaglia di bronzo devesi intendere fatta alla persona vivente e non (*alla memoria*).

Regio decreto 29 novembre 1941-XX:

Debbia Anselmo di Innocenzo e di Pagliai Aldina, da San Faustino di Rubiera (Reggio Emilia), 46° reggimento fanteria, ecc., leggasi: *Debbia Anselmo* di Innocenzo e di Pagliai Aldina, da San Faustino di Rubiera (Reggio Emilia), 49° reggimento fanteria, ecc.

Regio decreto 16 novembre 1940-XVIII:

Del Visto Carlo, ecc., leggasi: *Del Misto Carlo*, ecc.

Regio decreto 12 luglio 1940-XVIII:

Donghi Carlo di Guerrino e di Montani Maria, ecc., leggasi: *Donghi Antonio* di Guerrino e di Montani Maria, ecc.

Regio decreto 29 novembre 1941-XX:

Favaro Ettore, ecc., ecc., leggasi: *Favaro Ercole*, ecc., ecc.

Regio decreto 29 novembre 1941-XX:

Maggiore 24° reggimento artiglieria *Frongia Antonio* fu Giuseppe e fu Zando Anna, da De Luco (Nuoro), ecc., ecc., leggasi: maggiore 24° raggruppamento artiglieria di C. d'A. *Frongia Antonio* fu Giuseppe e fu Zando Anna, da Desulo (Nuoro).

Gagetti Giuseppe di Giovanni e di Malnati Maria, da Monza (Milano), maggiore 8° reggimento bersaglieri. — La motivazione della medaglia d'argento conferitagli con R. decreto 29 novembre 1941-XX, è sostituita con la presente: « Comandante di battaglione bersaglieri di divisione corazzata, nel corso di estenuante marcia attraverso zone desertiche superava ogni ostacolo, dimostrandosi soldato valoroso e capace. Durante l'attacco di una cintura fortificata nemica aspramente contesa alla testa dei suoi reparti conquistava dopo strenua lotta quattro fortini, catturando armi e prigionieri e stroncando di poi un contrattacco di carri armati avversari. In successivo furioso attacco nemico era l'anima della resistenza meritando la citazione sull'ordine del giorno del Comando delle truppe alleate. Ridotto alla difesa di un importante fortino con pochi superstiti, impugnava decisamente una mitragliatrice contribuendo con l'efficacia del suo tiro a togliere ogni velleità offensiva degli assalitori. Ferito ad un braccio rimaneva al suo posto di comando per quasi due giorni e, ricoverato in ospedale da campo, con nobile lettera esprimeva al proprio comandante la fierezza di aver versato per la terza volta il suo sangue per la Patria ed il rammarico di aver lasciato il comando del reparto. Alto esempio di virtù militare ». — A. S., 4 giugno 1941-XIX.

Regio decreto 31 marzo 1938-XVI:

Galeazzi Erminio di Carlo, ecc., leggasi: *Galeazzi Vittorio* di Carlo, ecc.

Regio decreto 2 gennaio 1942-XX:

Sottotenente artiglieria *Gozzano Vincenzo* di Leonardo, ecc., ecc., leggasi: tenente artiglieria *Gazzano Vincenzo* di Leonardo, ecc., ecc.

Regio decreto 30 gennaio 1941-XIX:

Gentile Giuseppe fu Antonio e di Virgillite Maria, da Enna, ecc., leggasi: *Gentile Giuseppe* di Diego e di Garofalo Maria, da Calascibetta (Enna), ecc.

Regio decreto 27 dicembre 1941-XX:

Ghignola Luigi, ecc., ecc., leggasi: *Chignola Luigi*, ecc., ecc.

Regio decreto 18 agosto 1939-XVII:

Gianelli Filippo di Agostino, ecc., ecc., leggasi: *Gianessi Filippo* di Agostino, ecc.

Krekurti Halit di Hysen e di Lihbe, da Macukul (Piscopia), carabiniere legione CC. RR. Tirana. — La motivazione della medaglia d'argento concessagli con R. decreto 8 agosto 1941-XIX, è sostituita con la seguente: « Di perlustrazione con due compagni, avuto sentore che in un casolare isolato in aperta campagna si erano rifugiati sei pericolosissimi latitanti, autori di vari omicidi e notoriamente armati di fucili da guerra e bombe a mano, coraggiosamente li affrontava coi compagni, impegnando violento conflitto a fuoco. Visto cadere uno dei compagni e ferito l'altro, sebbene fatto segno a lancio di sei bombe a mano, dando prova di eccezionale sangue freddo, di sprezzo del pericolo e di altissimo attaccamento al dovere, persisteva

nella lotta, conclusasi con l'uccisione di due criminali, fra cui il capo della banda, e un loro favoreggiatore. — Lurth di Perlati (Mirdida), 21 novembre 1940-XIX.

Kaba Shyqri fu Mustafà e di Shatube, da Piscopia, carabiniere legione CC. RR. Tirana. — La motivazione della medaglia d'argento concessagli con R. decreto 8 agosto 1941-XIX, è sostituita con la seguente: « Di perlustrazione con due compagni, avuto sentore che in un casolare isolato in aperta campagna si erano rifugiati sei pericolosissimi latitanti autori di vari omicidi e notoriamente armati di fucili da guerra e bombe a mano, coraggiosamente li affrontava con i compagni, impegnando violento conflitto a fuoco. Sebbene ferito al braccio destro da colpo di fucile, dando prova di eccezionale forza di animo, di altissimo attaccamento al dovere e di indomito spirito aggressivo e valendosi della mano sinistra, persisteva accanitamente nella lotta conclusasi con l'uccisione di due dei criminali, fra cui il capo banda, e di un loro favoreggiatore ». — Lurth di Perlati (Mirdida), 21 novembre 1940-XIX.

Regio decreto 2 gennaio 1942-XX:

Lanari Astorre di Angelo e di Ada Vottolini, da Padova, sottotenente, ecc., leggasi: *Lanari Astorre* di Angelo e di Ada Vottolini, da Padova, tenente, ecc., ecc.

Regio decreto 16 novembre 1941-XX:

La concessione di medaglia d'argento al valor militare a favore di *Largo Nicola*, caporale raggruppamento carrista O.M.S. (*alla memoria*) deve intendersi annullata, perchè già decretata con R. decreto 1° agosto 1941-XIX.

La data del fatto d'arme è del 13-22 luglio 1938-XVI.

Regio decreto 31 ottobre 1941-XX:

Lanzetta Gaetano fu Nicola e di Fiore Elisabetta, da Istonio (Chieti), sottotenente 6° reggimento alpini, ecc., leggasi: *Lanzetta Gaetano* fu Nicola e di Fiore Elisabetta, da Istonio (Chieti), sottotenente 9° battaglione mitraglieri, ecc.

Regio decreto 29 novembre 1941-XX:

Labisi Giuseppe di Corrado e di Indelicato Rachele, da Palermo, ecc. — E' revocata e considerata come non avvenuta la concessione della medaglia di bronzo al v. m. avendo ottenuto analoga ricompensa per lo stesso fatto d'arme, con Regio decreto promosso dal Ministero della Regia marina.

Regio decreto 20 settembre 1941-XIX:

Marchetta Rocco fu Pietro, ecc., leggasi: *Marchetta Romeo* fu Pietro, ecc.

Regio decreto 20 settembre 1941-XIX:

Marotta Giovambattista, ecc., sergente maggiore 3° reggimento alpini, leggasi: *Marotta Giovambattista*, ecc., sergente maggiore 3° reggimento genio.

Regio decreto 6 settembre 1938-XVI:

Mastrantonio Roberto di Alino, ecc., leggasi: *Mastrantonio Sirio Roberto* di Alino, ecc.

Regio decreto 29 dicembre 1939-XVIII:

Mastrantonio Roberto di Alino, ecc., leggasi: *Mastrantonio Sirio Roberto* di Alino, ecc.

Regio decreto 29 novembre 1941-XX:

Moretti Giovanni di Giovanni e di Gregoretti Maria, da Pontedda, ecc., ecc., leggasi: *Moretti Giovanni* di Giovanni e di Gregoretti Maria, da Pontebba, ecc., ecc.

Regio decreto 2 gennaio 1942-XX:

Orlando Orlando di Paolo e di Pilutti Maria, da Rosignano (Udine), ecc., ecc., leggasi: *Orlando Orlando* di Paolo e di Pilutti Maria, da Risignano (Udine), ecc., ecc.

Decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1915:

Paci Paolo, da La Spezia, ecc., leggasi: *Paci Paolo*, da Carrara (Apuania), ecc.

Decreto [illegible]*gotenenziale 5 maggio* 1918:
Regio decreto 14 marzo 1939-XVII:

Paci Paolo, da La Spezia (Genova), ecc., leggasi: *Paci Domenico*, da Genova, ecc.

Regio decreto 2 gennaio 1942-XX:

Paciucci Guido di Alessandro e di Paciucci Maria, da Leonessa (L'Aquila), caporale 9° reggimento alpini (*alla memoria*), ecc., leggasi: *Paciucci Guido* di Alessandro e di Paciucci Maria, da Leonessa (L'Aquila), caporale 9° reggimento alpini, ecc. (vivente).

Regio decreto 24 gennaio 1938-XVI:

Panebianco Giuseppe di Salvatore, ecc. — E' revocata e considerata come non avvenuta la concessione della croce al valor militare, avendo ottenuto analoga ricompensa per lo stesso fatto d'arme.

Regio decreto 29 novembre 1941-XX:

Panzera Pietro fu Angelo e di Caputo Anna, da Milano, ecc., ecc., leggasi: *Panzeri Piero* fu Angelo e di Gabutti Anna, da Milano, ecc., ecc.

Regio decreto 29 novembre 1941-XX:

Pestalozza Massimo di Antonio e di Franca Marietti, da Milano, ecc., ecc. — E' revocata e considerata come non avvenuta la concessione della medaglia di bronzo al v. m. avendo ottenuto analoga ricompensa per lo stesso fatto d'arme con Regio decreto promosso dal Ministero della Regia marina.

Regio decreto 2 gennaio 1942-XX:

Ruzza Bonfilio di Pietro e di Mancini Pierina, da Cacapella (Rovigo), leggasi: *Ruzza Figlio* di Pietro e di Mancin Rosina, da Donada (Rovigo).

Regio decreto 29 novembre 1941-XX:

Sciarretta Ugo, maggiore del genio R. E., ecc. — E' revocata e considerata come non avvenuta la concessione della medaglia di bronzo al v. m. avendo ottenuto analoga ricompensa per lo stesso fatto d'arme con Regio decreto promosso dal Ministero della Regia marina.

Regio decreto 3 febbraio 1941-XIX:

Rizzo Pierpaolo fu Guido, ecc., leggasi: *Rizzo Pietropaolo* fu Giuseppe, ecc.

Regio decreto 21 giugno 1938-XVI:

Sottotenente medico *Rocco Alessandro*, ecc., ecc. — E' revocata e considerata come non avvenuta la concessione della medaglia di bronzo al v. m., avendo ottenuto per lo stesso fatto d'arme il trasferimento in s.p.e. per merito di guerra.

Regio decreto 25 luglio 1941-XIX:

Rossi Renzo, ecc., 1° seniore ecc., leggasi: *Rossi Lorenzo*, ecc., seniore, ecc.

Regio decreto 30 marzo 1939-XVII:

Russo Antimo fu Carmine Antonio, ecc., leggasi: *Russo Vittorio* fu Carmine Antonio, ecc.

Regio decreto 29 novembre 1941-XX:

Caporale maggiore 3° reggimento alpini *Queti Battista*, ecc., ecc., leggasi: caporale maggiore 5° reggimento alpini *Queti Battista*, ecc., ecc.

Regio decreto 29 maggio 1941-XIX:

Sassano Giuseppe di Giovanni, ecc. — E' revocata e considerata come non avvenuta la concessione della medaglia d'argento, avendo ottenuto analoga ricompensa, sul campo, per lo stesso fatto d'arme.

Regio decreto 17 agosto 1941-XIX:

Scorto Lachianca Francesco, ecc., leggasi: *Scotto Lachianca Francesco*, ecc.

Regio decreto 29 novembre 1941-XX:

Tallera Giuseppe di Luigi, ecc., leggasi: *Tellera Giuseppe* di Luigi, ecc.; Sidi el Barrani Africa settentrionale, settembre 1940 - Agedabia, 6 gennaio 1940-XIX, leggasi: Sidi el Barrani Africa settentrionale, settembre 1940 - Agedabia, 6 febbraio 1941-XIX.

Regio decreto 14 novembre 1941-XX:

Troshani Fasili, ecc., ecc., leggasi: *Fasili Troshani*, ecc., ecc.

Regio decreto 2 gennaio 1942-XX:

Uber Graziano di Fausto e di Pegeretti Augusta, da Gardolo di Trento, sergente 2° reggimento alpini, ecc., leggasi: *Uber Graziano* di Fausto e di Pegeretti Augusta, da Gardolo di Trento, sergente 11° reggimento alpini, ecc.

Regio decreto 5 dicembre 1940-XIX:

Volpe Domenico, ecc., leggasi: *Volpe Concetto* fu Domenico, ecc.

Regio decreto 19 febbraio 1942-XX:

Zecca Aldo di Luigi e fu Bensa Vittoria, da Tortoreto al Mare (Pescara), leggasi: *Zecca Aldo* di Luigi e fu Bensa Vittoria, da Tortoreto al Mare (Teramo).

Regio decreto 25 luglio 1941-XIX:

Manfredi Enrico fu Ferdinando e di Ruggero Maria Grazia, da Saviano (Napoli), sottotenente 83° reggimento fanteria (*alla memoria*), ecc., ecc., leggasi: *Manfredi Enrico* fu Ferdinando e di Ruggero Maria Grazia, da Saviano (Napoli), sottotenente 83° reggimento fanteria, ecc., ecc.

Regio decreto 14 gennaio 1929-VII:

Fancello Carmine, da Alghero (Sassari), ecc., ecc., leggasi: *Fancellu Carmine*, da Alghero (Sassari), ecc., ecc.

(4484)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sdemanializzazione di una zona di alveo del torrente Calaggio in agro di S. Agata di Puglia (Foggia)

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze in data 10 ottobre 1942-XX, n. 3842, è stato disposto il passaggio dai beni di Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato, di una zona dell'alveo del torrente Calaggio in territorio del comune di S. Agata di Puglia (Foggia), della superficie di ettari dodici circa, compresa fra l'innesto del nuovo alveo ed il ponte della strada provinciale « Stazione di Candela-Rocchetta » indicata nello schizzo planimetrico allegato al decreto stesso.

(50)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo al divieto di fabbricazione e vendita della pasticceria e prodotti dolciari in genere

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a chiarimento delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale del 6 dicembre 1942-XXI, concernente il divieto di fabbricazione e vendita della pasticceria e dei prodotti dolciari in genere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 9 dicembre 1942-XXI, ha precisato che per « caramelle dure, tipo corrente », di cui all'art. 1 del predetto decreto, devono intendersi anche quelle avviluppate in carta.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(71)

Comunicato relativo ai prezzi di alcuni tipi di pesce conservato di produzione nazionale

Il Ministero dell'agricoltura e foreste, a complemento delle disposizioni in materia e di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 23 marzo 1942, ha determinato come segue i prezzi dei sottoindicati tipi di pesce conservato, di produzione nazionale.

A) Per la fase di scambio da produttore a grossista, per merce resa franco stabilimento di produzione, in lire a quintale, tara per merce, salvo per il cicirello ammarinato, il cui prezzo s'intende per peso netto:

1) sgombri all'olio in scatole da gr. 500, lire 2600;
2) sgombri all'olio in scatole da 1 chilogrammo, lire 2430;
3) sgombri all'olio in scatole da 5 chilogrammi, lire 2400;
4) filetti di sgombri all'olio in scatole da gr. 500, lire 2960;
5) sgombri al naturale in scatole da gr. 500, lire 2095;
6) papaline pressate in barili da circa 30 chilogrammi, lire 990;
7) cicirello ammarinato in fusti da 20 chilogrammi, lire 1375.

B) Per la fase di scambio da grossista a dettagliante, per merce resa franco negozio dettagliante (per le forniture nello stesso Comune) o per merce resa franco stazione partenza, compreso il carico sul vagone (per le forniture fuori Comune) in lire a quintale, tara per merce, salvo per il cicirello ammarinato, il cui prezzo s'intende per peso netto:

1) sgombri all'olio in scatole da gr. 500, lire 2825;
2) sgombri all'olio in scatole da 1 chilogrammo, lire 2640;
3) sgombri all'olio in scatole da 5 chilogrammi, lire 2610;
4) filetti di sgombro all'olio in scatole da gr. 500, lire 3210;
5) sgombri al naturale in scatole da gr. 500, lire 2270;
6) papaline pressate in barili da circa 30 chilogrammi, lire 1090;
7) cicirello ammarinato in fusti da 20 chilogrammi, lire 1495.

C) Per la fase di scambio da dettagliante a consumatore, compresa l'imposta di consumo e l'imposta generale sull'entrata:

1) sgombri all'olio in scatole da gr. 500, lire 16,40 alla scatola;
2) sgombri all'olio in scatole da 1 chilogrammo, lire 30,70 alla scatola;
3) sgombri all'olio in scatole da 5 chilogrammi, lire 152,00, prodotto sfuso, lire 36,40 al chilogrammo;
4) filetti di sgombro all'olio in scatole da gr. 500, lire 18,60 alla scatola;
5) sgombri al naturale in scatole da gr. 500, lire 13,20 alla scatola;
6) papaline pressate in barili da circa 30 chilogrammi, lire 16,00 al chilogrammo netto;
7) cicirello ammarinato in fusti da 20 chilogrammi, lire 17,50 al chilogrammo netto.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(72)

Determinazione del perimetro del bacino montano dei torrenti Ghironda e Martignone, in provincia di Bologna

Con R. decreto 18 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre successivo al registro n. 20, foglio n. 223, è stato determinato il perimetro del bacino montano dei torrenti Ghironda e Martignone, affluenti del Samoggia, in provincia di Bologna.

(51)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 584 del 26 dicembre 1942 relativo alla determinazione del compenso massimo ai commercianti all'ingrosso per la vendita dei prodotti-tipo tessili e dell'abbigliamento.

Con provvedimento P. 584 del 26 dicembre 1942-XXI, il Ministero delle corporazioni ha stabilito che:

1. — Per la vendita dei prodotti-tipo tessili e dell'abbigliamento i commercianti all'ingrosso — ove non sia stabilito diversamente nei singoli provvedimenti emanati da questo Ministero — non potranno percepire, a copertura delle spese di esercizio e dell'utile di azienda, un compenso superiore ad 1/3 del compenso globale riservato da questo Ministero al commercio per la vendita al pubblico dei prodotti stessi.

2. — I prezzi praticati dai commercianti grossisti, a mente del punto precedente, si intendono per pagamento 30 giorni netto ovvero contro fattura sconto 1 %, per merce resa franco magazzino al venditore, imballo a fatturare in misura non superiore al 0,50 %.

3. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

4. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(75)

Riassunto del provvedimento P. 579 del 21 dicembre 1942 relativo ai prezzi dei soprabiti di tessuto gabardina, impermeabilizzati e degli impermeabili gommati, cerati o di materia plastica.

Con provvedimento P. 579 del 21 dicembre 1942-XXI, il Ministero delle corporazioni ha stabilito che a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nelle vendite al dettagliante di soprabiti di tessuto gabardina, impermeabilizzati,

e di impermeabili gommati, cerati o di materia plastica, i commercianti grossisti non potranno praticare prezzi superiori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto dal produttore aumentati al massimo del 13 %.

I commercianti a dettaglio non potranno a loro volta praticare prezzi superiori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto aumentati del 40 % se l'acquisto è stato effettuato presso il produttore e del 27 % se l'acquisto è stato effettuato presso il grossista.

Ai contravventori alle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

(76)

Riassunto del provvedimento P. 578 del 17 dicembre 1942 relativo ai prezzi e ai compensi di confezione delle case modelliste di cappelli e delle modisterie da donna.

Con provvedimento P. 578 del 17 dicembre 1942-XXI, il Ministero delle corporazioni ha stabilito quanto segue:

1. — Le aziende produttrici di cappelli per donna, da qualsiasi organizzazione sindacale siano rappresentate, devono essere ripartite in due gruppi, e cioè:

GRUPPO A - *Modellisti.* — Questo gruppo avrà due categorie: *modellisti extra e modellisti di prima*, comprendenti le case modelliste pure, la cui attività sia quella di creare modelli da presentarsi in collezione per la vendita alle modisterie.

Per modello s'intende il cappello femminile creato e confezionato dalle case modelliste, in unico esemplare, per essere presentato alla clientela di modiste, allo scopo di assumere ordini. Le riproduzioni del modello originale sono vendute in unico esemplare alle modisterie, le quali, alla loro volta, se ne servono per assumere ordinazioni di riproduzioni di cappelli dalla clientela privata;

GRUPPO B - *Modisteria.* — In questo gruppo rientrano quattro categorie, e cioè:

Categoria extra, alla quale verranno assegnate le aziende che presentano al consumatore collezioni di modelli di propria creazione o acquistate da case modelliste e raccolgono ordinazioni in base alle collezioni stesse;

Categoria prima, alla quale verranno assegnate le aziende che presentano al consumatore collezioni formate prevalentemente di modelli acquistati da case modelliste;

Categoria seconda, alla quale verranno assegnate le ditte che non presentano al consumatore vere e proprie collezioni di modelli, ma soltanto alcuni modelli e che confezionano prevalentemente cappelli su figurini o su indicazioni della cliente;

Categoria terza, alla quale verranno assegnate le ditte che confezionano cappelli su figurini o su indicazioni della cliente oppure che si limitano a confezionare cappelli con materiale fornito, in tutto o in parte, dalla cliente stessa.

Le ditte da iscrivere nel gruppo *A* e nella *Categoria extra* del gruppo *B* saranno indicate ai C.P.C. da questo Ministero, su proposte che saranno fatte entro il termine del 31 gennaio 1943-XXI dall'Ente Nazionale della Moda, d'intesa con la F.N.F. Industriali dell'abbigliamento, basandosi sulla forma di attività svolta dalle varie aziende nel passato e in base alle risultanze del libro modelli tenuto da ciascuna ditta a norma delle leggi sulla disciplina della produzione dell'abbigliamento, libro fornito dall'Ente stesso.

La ripartizione delle aziende nella 1ª, 2ª, 3ª categoria del gruppo *B* sarà effettuata entro il termine del 15 febbraio 1943, dai C.P.C. del Regno, intese le competenti organizzazioni sindacali provinciali interessate, tenendo conto delle caratteristiche di ciascuna azienda e di tutti quegli altri elementi ai quali i Consigli stessi crederanno di fare utilmente ricorso.

Effettuata la suddetta ripartizione, i Consigli provinciali delle corporazioni ne daranno comunicazione a questo Ministero ed alle competenti Organizzazioni sindacali provinciali, trasmettendo i relativi elenchi nominativi delle aziende iscritte. Le suddette Organizzazioni sindacali, alla loro volta, comunicheranno con lettera raccomandata ai singoli interessati l'indicazione del gruppo e della categoria in cui sono stati compresi.

Entro il 1° marzo 1943-XXI ciascuna azienda dovrà esporre nel suo esercizio, in modo ben visibile al pubblico, un cartello con l'indicazione del gruppo e della categoria nella quale essa è stata iscritta.

Le case modelliste e le aziende iscritte alla categoria extra del gruppo *B*, dovranno indicare nel cartello il numero e la data dell'autorizzazione ministeriale, che sarà loro comunicata a mezzo del Consiglio provinciale delle corporazioni competente per territorio.

2. — Le case del gruppo *A*, nella vendita dei modelli alle modisterie, non potranno richiedere prezzi superiori a quelli risultanti dal costo franco laboratorio delle materie prime e degli accessori impiegati, aumentati di un compenso di confezione (a remunerazione della loro opera ed a copertura delle loro spese generali, di creazione e ammortamento modelli, di distribuzione, utile, ecc.), che in nessun caso potrà eccedere i seguenti limiti, per modello di cappello:

Modellisti extra L. 275;
Modellisti di prima L. 200.

Le case modelliste sono tenute ad apporre su ogni modello venduto un cartellino fornito dall'Ente Nazionale della Moda, contenente le indicazioni della denominazione e sede della ditta produttrice, con la dizione « modello ».

3. — Nei rapporti col consumatore diretto le aziende del gruppo *A* non potranno percepire compensi di confezione e praticare prezzi di vendita superiori a quelli fissati per la categoria extra del gruppo *B*, di cui ai successivi punti 4, 5 e 6.

4. — Nei rapporti con il consumatore diretto, tutte le aziende considerate nel gruppo *B* non potranno percepire compensi di confezione e praticare prezzi di vendita superiori a quelli che i C.P.C. competenti per territorio, stabiliranno a norma dei successivi punti 5 e 6.

5. — I Consigli provinciali delle corporazioni fisseranno per le rispettive circoscrizioni, entro i limiti indicati nella seguente tabella, la misura massima dei compensi di confezione che le modisterie potranno percepire (a remunerazione della loro opera ed a copertura delle spese di mano d'opera, spese generali, di creazione ed ammortamento modelli, di distribuzione, utile, ecc.) per le confezioni fatte con materiale fornito dal privato committente:

Categoria extra L. 150 per cappello;
Categoria prima L. 115 per cappello;
Categoria seconda L. 60 per cappello;
Categoria terza L. 30 per cappello.

I Consigli provinciali delle corporazioni entro i limiti suddetti potranno fissare i compensi dovuti alle modisterie che rivoltano o trasformano cappelli per conto della clientela.

6. — La modisteria che fornisce anche il materiale occorrente per la fabbricazione della confezione, non potrà conteggiare per questo un prezzo superiore al costo dello stesso, franco suo laboratorio. Tale prezzo non potrà mai superare di oltre il 5 % il prezzo legalmente praticabile dall'azienda da cui il confezionista ha acquistato il materiale stesso, se l'acquisto viene effettuato presso un produttore o un grossista, e non potrà essere superiore a quello praticato dal venditore se l'acquisto è stato fatto presso un dettagliante.

Conseguentemente, i prezzi massimi che le aziende considerate nel presente provvedimento possono praticare nelle vendite di cappelli ai privati consumatori, non potranno superare la somma, costituita del costo franco laboratorio delle materie prime impiegate nella confezione, aumentata del compenso di confezione determinato a norma delle disposizioni del precedente punto 5. In nessun caso i prezzi complessivi delle suddette confezioni potranno superare i limiti che i C.P.C fisseranno tenendo conto dei prezzi massimi complessivi di vendita al consumatore diretto, qui sotto indicati:

Tabella dei prezzi massimi di vendita dei cappelli da donna

Categoria extra L. 300 per cappello;
Categoria prima L. 225 per cappello;
Categoria seconda L. 150 per cappello;
Categoria terza L. 80 per cappello.

I prezzi massimi sopra indicati si riferiscono a cappelli, fatti con materie prime della migliore qualità, completi di guarnizioni e di accessori, in tutte le fogge, sì come vengono presentati al compratore.

7. — Nel caso che la modisteria rivenda il modello acquistato da case modelliste, essa non potrà praticare per tale modello, anche se non riprodotto, prezzi superiori a quelli che l'azienda stessa può praticare a mente del punto 4.

8. — Le aziende che vendono al pubblico i cappelli da esse prodotti o i modelli acquistati dalle case modelliste, hanno l'obbligo di apporre su ogni cappello, un cartellino, fornito dall'Ente del Tessile Nazionale. Su tale cartellino dovrà essere indicato, oltre la denominazione e sede della ditta che vende al pubblico, il prezzo di vendita del cappello al

diretto consumatore, prezzo che naturalmente dovrà essere contenuto nei limiti massimi fissati dal competente C.P.C. per la categoria cui l'azienda stessa appartiene.

9. — Per i cappelli e modelli prodotti dalle aziende iscritte al gruppo *A* e al gruppo *B*, le aziende produttrici non sono tenute ad apporre il cartellino previsto nel provvedimento P. 305, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 4 maggio 1942-XX.

10. — I produttori di cappelli da donna che vendono la propria produzione ad aziende commerciali o a modisterie, non potranno praticare per la vendita degli stessi, prezzi superiori a quelli risultanti dalla somma del costo franco laboratorio, delle materie prime ed accessori impiegati, aumentata delle quote massime qui di seguito indicate, a remunerazione della loro opera, ed a copertura delle spese di mano d'opera, spese generali, di distribuzione, provvigioni, di vendita, ecc.:

a) per cappelli di feltro di pelo di qualità superiore, nei tipi vellutato, flammà o antilope, lavorati a mano, lire 40;

b) per cappelli altri di feltro di pelo, di tessuto, di paglia o altre materie prime, lavorati a mano, lire 35;

c) per cappelli di feltro, di paglia, di tessuto e di altre materie prime, lavorati a macchina, lire 20.

Per il costo franco laboratorio vale la stessa norma di cui al precedente punto 6.

I prezzi così calcolati dovranno riferirsi per cappelli completi di guarnizioni ed accessori, in tutte le fogge, così come sono stati presentati al compratore, per merce resa franco fabbrica, imballo al costo, pagamento a 30 giorni con sconto cinque per cento.

In ogni caso i prezzi massimi di vendita che detti produttori possono praticare alle condizioni sopra specificate, non debbono mai superare i limiti qui sotto indicati:

a) per cappelli di feltro di pelo di qualità superiore, nei tipi vellutato, flammà o antilope, lavorati a mano, lire 140;

b) per cappelli altri di feltro di pelo, di tessuto, di paglia o altre materie prime, lavorati a mano, lire 100;

c) per cappelli di feltro non di pelo, di paglia, di tessuto o altre materie prime, lavorati a macchina, L. 43.

I prezzi massimi dei cappelli di cui alla lettera *a*) si riferiscono a vendite tra produttore e dettagliante; quelli dei cappelli di cui alle lettere *b*) e *c*) a vendite tra produttore e grossista o tra produttore e dettagliante.

Il grossista per le vendite dei cappelli di cui alle lettere *b*) e *c*) non potrà praticare prezzi superiori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto dal produttore, determinati in base alle disposizioni di cui sopra, aumentati di una percentuale massima a suo favore del 13 %. Pertanto egli non potrà vendere cappelli di cui alla lettera *b*) a prezzo superiore a L. 113 e cappelli di cui alla lettera *c*) a prezzo superiore a L. 48,60 l'uno, per merce franco suo magazzino, imballo al costo, pagamento a 30 giorni netto.

A sua volta il dettagliante o la modisteria non potrà praticare per la vendita al consumatore prezzi superiori:

per i cappelli di cui alla lettera *a*) a quelli risultanti dalla fattura di acquisto dal produttore aumentati del 28,50 per cento;

per i cappelli di cui alle lettere *b*) e *c*) a quelli risultanti dalla fattura di acquisto dal produttore o del grossista, rispettivamente aumentati del 40 per cento o del 24 per cento.

In nessun caso potranno essere praticati nella vendita al consumatore prezzi superiori ai seguenti:

cappelli di cui alla lettera *a*), lire 180 l'uno;
cappelli di cui alla lettera *b*), lire 140 l'uno;
cappelli di cui alla lettera *c*), lire 60 l'uno.

E' fatto obbligo al produttore di apporre su ogni cappello un cartellino fornito dall'Ente del Tessile Nazionale. Su detto cartellino il produttore dovrà riportare la denominazione e sede della propria ditta, la dizione « cappello classe *a*, *b*, *c* », la denominazione ed il costo delle materie prime e degli accessori impiegati, il compenso di confezione che esso si è riservato nei limiti massimi sopra indicati ed il suo prezzo di vendita franco fabbrica.

Esso dovrà inoltre indicare sul cartellino stesso il prezzo massimo di vendita al consumatore praticabile dal dettagliante o dalla modisteria acquirente e calcolato secondo le norme di cui sopra ed entro i limiti stabiliti.

Il cartellino di cui sopra potrà essere asportato solo dal consumatore che ha acquistato il cappello.

11. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno, all'Ente Nazionale della Moda ed all'Ente del Tessile Nazionale.

12. — Ai contravventori alle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645.

13. — Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le norme di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 entreranno in vigore il 1° marzo 1943-XXI.

(73)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina nel Corpo dello Stato Maggiore.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni:

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina nel Corpo dello stato maggiore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 novembre 1942-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO PER TITOLI PER LA NOMINA AD UFFICIALE DI COMPLEMENTO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per la nomina dei seguenti ufficiali di complemento nel Corpo di Stato Maggiore:

Tenenti di vascello	N. 30
Sottotenenti di vascello	» 60
Guardiamarina	» 60

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, i cittadini italiani di razza non ebraica, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalle norme sugli ufficiali di complemento della Regia marina, che si riportano allegate alla presente notificazione, e non abbiano oltrepassato i limiti di età di cui all'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, che si riporta pure allegato alla presente notificazione.

Possono inoltre parteciparvi i cittadini Albanesi sempre che siano in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 3.

I concorrenti dovranno specificare nella domanda il grado cui aspirano.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 8 con l'indicazione del domicilio del concorrente, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale dei Servizi militari - Divisione stato giuridico) non oltre il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati i quali prestino servizio militare potranno però entro il termine suddetto presentare la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti entro il 30° giorno successivo a quello della scadenza.

Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti:

1) estratto del registro degli atti di nascita (escluso il certificato) in carta da bollo debitamente legalizzato (di data non anteriore al 10 marzo 1940).

2) certificato di buona condotta in carta da bollo di L. 8 vistato dal Prefetto, e debitamente legalizzato;

3) certificato di cittadinanza italiana od albanese (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli) in carta da bollo di L. 6 debitamente legalizzato;

4) certificato del casellario giudiziale in carta da bollo debitamente legalizzato;

5) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 6, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di Combattimento.

I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla segreteria generale dei Fasci italiani all'estero o da uno degli ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero;

6) certificato di esito di leva. Se il candidato ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire l'estratto matricolare;

7) fotografia a capo scoperto applicata su carta bollata da L. 8 con firma autentica da Regio notaio debitamente legalizzata;

8) titoli di studio originali o in copia autentica su carta da bollo debitamente legalizzata. I concorrenti potranno aggiungere altri titoli di carriera, professionali e scientifici eventualmente posseduti.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a quella della pubblicazione della presente notificazione. Sono dispensati dal produrre tali documenti i candidati che siano ufficiali in congedo, in servizio temporaneo o ufficiali della M.V.S.N. in servizio effettivo permanente o impiegati dello Stato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Non saranno prese in considerazione le domande di nomina ad ufficiale di complemento, presentate prima della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine oltre quello indicato nel 1 comma per la regolarizzazione dei documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio dell'esame delle domande da parte della Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 5.

L'ammissione al concorso dei candidati iscritti nella leva di terra o acquisiti al Regio esercito o alla Regia aeronautica è subordinata al nulla osta del competente Ministero.

Art. 6.

Il Ministro si riserva la facoltà di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 7.

L'idoneità fisica sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti presso il Ministero della marina o presso Autorità periferiche della Regia marina all'uopo delegate.

Roma, addì 10 novembre 1942-XXI

p. Il Ministro: ARTURO RICCARDI

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 *maggio* 1932, *n.* 819, *e successive modificazioni.*

I.

(Art. 6° della legge).

Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina sono necessarie le seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano, e per gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana essere esenti da ogni obbligo di servizio militare nello Stato donde provengono;

b) aver compiuto il 18° anno di età, ma non aver superata l'età stabilita dalla legge sullo stato degli ufficiali per la cessazione dalla categoria degli ufficiali di complemento, avuto riguardo al grado da conferirsi;

c) essere in condizioni sociali e morali, compatibili col grado di ufficiale, a giudizio insindacabile del Ministero;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo;

e) gli italiani non regnicoli possono conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in base alle norme del presente testo unico. *Sulla equipollenza dei titoli di studio non conseguiti nelle scuole del Regno giudicherà, in modo insindacabile, il Ministro per la marina.*

II.

(Art. 7° della legge).

La nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina potrà non essere concessa a quei cittadini che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal presente Testo unico, non abbiano a suo tempo compiuto sotto le armi la ferma ordinaria di leva.

III.

(Art. 8° della legge).

Ufficiali di Stato Maggiore.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di Stato maggiore di complemento i cittadini che abbiano conseguito la patente di capitano di lungo corso.

(*Omissis*).

Per la nomina a tenente di vascello i concorrenti debbono aver compiuto sei anni di imbarco, di cui almeno due in comando di piroscafi, ovvero tre in comando di navi a vela in viaggio di lungo corso, oppure 10 anni di imbarco, di cui almeno due come comandante in 2ª (primo ufficiale) su piroscafi.

Per la nomina a sottotenente di vascello i concorrenti debbono aver compiuto almeno quattro anni di imbarco come ufficiali in comando di guardia su piroscafi, ovvero su velieri in viaggio di lungo corso.

Per la nomina a guardiamarina i concorrenti debbono aver compiuto almeno due anni di imbarco come ufficiali in servizio di guardia su piroscafi.

A raggiungere i periodi di servizio previsti dal presente articolo, saranno computati il comando e l'imbarco in servizio di guardia compiuti su Regie navi, escluse quelle d'uso locale.

Il possesso del diploma di capitano superiore di lungo corso sarà tenuto dalla Commissione d'avanzamento in particolare conto nello stabilire la graduatoria di cui all'art. 8 del presente Testo unico.

Art. 51 *della legge* 11 *marzo* 1926, *n.* 397, *e successive modificazioni.*

Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono iscritti col grado rispettivo nella riserva:

a) gli ufficiali della Regia marina:
a 56 anni di età se capitani;
a 55 anni di età se subalterni.

(54)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1940, n. 43591, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle seguenti condotte ostetriche: comune di Budrio, condotta di Bagnarola; comune di Casalfiumanese, condotta di S. Martino in Pedriolo; comune di Grizzana, condotta unica; comune di Mordano, condotta del capoluogo; comune di Pieve di Cento, condotta unica;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 23 aprile 1942-XX;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto Ministeriale 27 luglio 1934-XII, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso indetto col citato decreto prefettizio 31 dicembre 1940-XIX, n. 43591:

1. Magnani Giuseppina . . . . punti 59,08
2. Gandolfi Maria . . . . » 58,44
3. Cristofori Ipermestra . . . . » 57,24
4. Guerrini Nella . . . . » 56,68
5. Poggi Norma . . . . » 55,70
6. Pareschi Giuseppina . . . . » 53,95
7. Tampieri Norma . . . . » 53,62
8. Fritelli Maria . . . . » 52,94
9. Tamburi Natalina . . . . » 52,60
10. Porri Giovanna . . . . » 52,13
11. Pollastri Bice . . . . » 51,86
12. Mirandola Leonilde . . . . » 51,81
13. Govoni Maria . . . . » 51,38
14. Accorsi Elena . . . . » 51,31
15. Montroni Argentina . . . . » 51,01
16. Ricci Petitoni Maria . . . . » 51 —
17. Trebbi Maria . . . . » 50,53
18. Soglia Bianca . . . . » 50,08
19. Bongiovanni Lucia . . . . » 49,30
20. Seno Rita . . . . » 48,97
21. Bigliotti Delfina . . . . » 48,90
22. Testi Egle . . . . » 48,46
23. Brasca Iris . . . . » 48,30
24. Volta Teodora . . . . » 47,62
25. Colli Lucia . . . . » 46,96
26. Boselli Rosa . . . . » 46,18
27. Barberini Livia . . . . » 45,63
28. Bernuzzi Elide . . . . » 45,34
29. Serantoni Dora . . . . » 43,81
30. Zuppiroli Emilia . . . . » 43,18
31. Mattei Alma . . . . » 43,14
32. Fini Chiarina . . . . » 43,11
33. Gardini Irma . . . . » 42,82
34. Barberini Dina . . . . » 42,18
35. Brasca Licia . . . . » 39,27
36. Bortolotti Bianca . . . . » 38,61
37. Tori Olga . . . . » 35,72

Il presente decreto sarà pubblicato per giorni otto consecutivi all'albo della Regia prefettura di Bologna e dei Comuni interessati e inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna.

Bologna, addì 15 dicembre 1942-XXI

Il prefetto: SALERNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio odierno decreto di pari numero con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami per il conferimento delle seguenti condotte ostetriche: comune di Budrio, condotta di Bagnarola; comune di Casalfiumanese, condotta di S. Martino in Pedriolo; comune di Grizzana, condotta unica; comune di Mordano, condotta del capoluogo; comune di Pieve di Cento, condotta unica;

Ritenuto che in dipendenza della avvenuta soppressione nella condotta ostetrica di Bubano, disposta con deliberazione 11 agosto 1941-XIX del podestà di Monte S. Pietro, e della costituzione di un'unica condotta comprendente tutto il territorio del Comune la condotta del capoluogo di Monte S. Pietro ha cessato di essere vacante;

Viste le domande delle singole candidate dichiarate idonee, agli effetti dell'ordine di preferenza, secondo il quale le candidate stesse hanno dichiarato di concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le sottosegnate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso indetto con il citato decreto prefettizio 31 dicembre 1940-XIX, n. 43591 per le condotte rispettivamente indicate:

1. Magnani Giuseppina - Pieve di Cento - condotta unica;
2. Gandolfi Maria - Grizzana - condotta unica;
3. Cristofori Ipermestra - Budrio - condotta di Bagnarola;
4. Guerrini Nella - Casalfiumanese - condotta di S. Martino in Pedriolo.

Il presente decreto sarà pubblicato per giorni otto consecutivi all'albo della Regia prefettura di Bologna e dei Comuni interessati, e inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Bologna, addì 15 dicembre 1942-XXI

Il prefetto: SALERNO

(43)

REGIA PREFETTURA DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Esaminati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso a quattro posti di ostetrica condotta, bandito con decreto in data 30 dicembre 1940-XIX, n. 31725, per le condotte ostetriche di: Carpi (Cortile), Castelnuovo R. (unica), Novi (Rovereto) e Soliera (Sozzigalli)·

Vista la graduatoria formata dalla Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, riflettenti i modi e termini per la pubblicazione di tale graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta per i Comuni di cui in narrativa:

1. Barelli Adele . . . . . . punti 58,95
2. Vandelli Leonelli Maria . . . . » 58,07
3. Gamberini Amedea . . . . . . » 57,83
4. Poggi Norma . . . . » 56,73
5. Casarini Luigia . . . . . . » 55,40
6. Parmeggiani Adele . . . . . . » 54,19
7. Prandini Alma . . . . » 53,06
8. Lodi Natalina . . . . » 52,73
9. Galli Rina . . . . » 52,45
10. Fregni Jolanda . . . . » 52,21
11. Porri Giovanna . . . . » 52,13
12. Battoni Cristina . . . . » 51,39
13. Colli Lucia . . . . » 50,92
14. Vecchi Paolina . . . . » 50,61
15. Grimandi Ines . . . . » 49,31
16. Rezzaghi Nerina . . . . » 47,55
17. Digani Giulia . . . . » 47,51
18. Casarini Cesarina . . . . . . » 46,97
19. Serrai Jolanda . . . . » 46,43
20. Battini Isotta . . . . » 45,46
21. Bombardini Francesca . . . . . » 45,22
22. Bernardelli Vincenzina . . . . . » 44,57
23. Crema Dafne . . . . » 43,75
24. Malagoli Blandina. . . . . . . » 43,13
25. Belletti Elisa . . . . » 41,31

26. Neri Celestina. . . . . . . punti 39,87
27. Artioli Maria . . . . » 36,94
28. Fabbri Vittorina . . . . . . » 35,70
29. Ippolito Maria Ter. . . . . . » 35,40
30. Berzovini Teresa . . . . . » 35,25

A norma dei precitati articoli, tale graduatoria sarà inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e sarà pubblicata nell'albo pretorio di questa Provincia e dei Comuni interessati per otto giorni consecutivi.

Modena, addì 16 dicembre 1942-XXI

Il prefetto: VELLA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1940-XIX, n. 31725, con il quale venne bandito il concorso a quattro posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia per le condotte ostetriche di: Carpi (Cortile), Castelnuovo R. (unica), Novi (Rovereto) e Soliera (Sozzigalli);

Visto il proprio decreto di ugual numero, in data odierna, col quale si approva la graduatoria delle concorrenti;

Viste le domande delle concorrenti, con l'indicazione delle sedi per le quali hanno concorso;

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici della sede a fianco di ciascuna segnata:

Barelli Adele - Castelnuovo Rangone (unica);
Vandelli Leonelli Maria - Soliera (Sozzigalli);
Gamberini Amedea - Novi (Rovereto);
Poggi Norma - Carpi (Cortile).

Modena, addì 16 dicembre 1942-XXI

Il prefetto: VELLA

(4768)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO NELL'EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Visto il decreto prefettizio n. 25471 del 31 dicembre 1940 col quale veniva indetto il concorso per i posti di ostetrica condotta resisi vacanti alla data del 30 novembre 1940;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1942 con cui veniva costituita la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali dei lavori della Commissione stessa e la graduatoria delle candidate da essa formulata;

Riscontrata la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 55 del decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso di cui in narrativa:

1. Gamberini Amedea fu Enrico . punti 57,85
2. Veratti Maria Valentina in Battani. » 56,93
3. Giuffredi Cesarina di Ettore . . » 55,79
4. Cervi Afra fu Giacomo . . . » 55,64
5. Crema Silla in Ferrari . . . » 50,38
6. Grisanti Giovanna fu Vincenzo. . » 49,20
7. Bedulli Eva di Carlo . . . . » 45,20
8. Bombardini Francesca di Augusto » 45,18
9. Bernardelli Vincenzina di Matteo . » 44,61
10. Filippi Iride di Gelindo . . . » 44,55
11. Caretti Iris fu Luigi . . . . » 41,43
12. Buttafava Maria in Tirelli . . » 40,40
13. Ballabeni Ismede di Viscardo . . » 36,63

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Brescello, Correggio e Villaminozzo.

Reggio nell'Emilia, addì 18 dicembre 1942-XXI

Il prefetto: VITTADINI

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Visto il decreto prefettizio n. 30582 di pari data col quale viene approvata la graduatoria delle candidate al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940 ed indetti con decreto prefettizio 31 dicembre 1940, n. 25471;

Considerato pertanto che occorre procedere alla dichiarazione delle vincitrici per ciascun posto messo a concorso e precisamente per la condotta di Brescello (2ª condotta Lentigione); Correggio (3ª condotta) e Villaminozzo (2ª condotta);

Ritenuto che le prime tre graduate Gamberini Amedea, Veratti Maria e Giuffredi Cesarina, hanno rispettivamente indicato le sedi da loro preferite nell'ordine seguente:

1) Brescello - Correggio - Villaminozzo;
2) Correggio (3ª condotta), Brescello (2ª condotta);
3) Brescello (2ª condotta), Correggio (3ª condotta), Villaminozzo (2ª condotta);

Visto l'art. 5 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le candidate sottoindicate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa per le sedi a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Gamberini Amedea fu Enrico, a Brescello;
2) Veratti Maria Valentina in Battani, a Correggio;
3) Giuffredi Cesarina di Ettore, a Villaminozzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Brescello, Correggio e Villaminozzo.

Reggio nell'Emilia, addì 18 dicembre 1942-XXI

Il prefetto: VITTADINI

(4737)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.